

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1983

Modificazione dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 44, concernente la concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti

ONOREVOLI SENATORI. — La dilatazione dei consumi, il notevole incremento delle presenze dei turisti in Valle d'Aosta e l'aumento dei mezzi motorizzati dall'anno 1977 ad oggi rendono assolutamente necessaria una revisione della legge 4 febbraio 1979, n. 44, per quanto attiene a determinati contingentati: in modo particolare a benzina, alcool e birra. La speciale posizione geografica della Valle d'Aosta consiglia poi di estendere le voci dei prodotti contingentati al gasolio per riscaldamento.

Gasolio per riscaldamento

Nella legge di concessione precedente non è stata inserita questa voce benchè nell'ultimo disegno di legge presentato al Parlamento, concretatosi poi nella legge 4 febbraio 1979, n. 44, fosse anche questa stata inclusa.

Si ritiene opportuno reinserirla nel nuovo disegno di legge poichè il gasolio per riscaldamento è una delle voci di spesa familiare maggiori in Valle d'Aosta, data la sua po-

sizione geografica sfavorevole rispetto alle altre regioni d'Italia e il costo superiore del prodotto.

L'alto costo medio del riscaldamento in Valle è causato, infatti, oltre che dalla posizione geografica particolare (la regione è contornata per buona parte dei suoi confini da ghiacciai perenni) e dall'altitudine di molti dei suoi centri abitati, ove gli impianti di riscaldamento sono mantenuti attivi per quasi tutto l'arco dell'anno, anche dal suo inserimento da parte del CIP nell'ultima fascia, la E, per la quale il prezzo del prodotto è maggiore di ben 12 lire rispetto alla fascia A.

L'esenzione dall'imposta diminuirebbe il costo del prodotto di 110 lire il litro con una riduzione annuale *pro* famiglia di circa 560 mila lire del costo di riscaldamento.

Benzina

Il contingente annuale di benzina ammonta attualmente a Kg. 35.000.000 corrispondenti a litri 47.800.000; quantità stabilita

con la legge 4 febbraio 1979, n. 44, che fu emanata dopo che già dall'anno 1977 si erano iniziate le pratiche di revisione della legge precedente.

Il parco dei mezzi a motore circolanti in Valle d'Aosta dalla data in cui si presentò la richiesta di modificazione del contingente (anno 1977) ha subito un tale incremento che alla fine dell'anno 1982, avendo mantenuto le quote mensili di assegnazione sempre allo stesso livello, la situazione del contingente presentava un *deficit* di chilogrammi 2.187.621 pari a litri 2.988.553.

La disponibilità di contingente per il 1983 è pertanto ridotta a Kg. 32.812.379 pari a litri 44.825.654. Mantenendo le quote mensili allo stesso livello degli scorsi anni, alla fine del 1983 la gestione benzina presenterà un *deficit* di circa Kg. 7.287.000 pari a litri 9.954.900, e per il 1984 la disponibilità del contingente sarà ridotta a Kg. 27.713.000: un po' più della metà del fabbisogno.

La situazione sopra descritta è conseguente, come detto, al forte incremento che ha subito il parco autoveicoli e motoveicoli esistente in Valle d'Aosta. In effetti gli autoveicoli (autovetture e autocarri funzionanti a benzina) erano al 1° gennaio 1977 n. 51.238 e al 30 giugno 1983 n. 77.033 con un incremento di ben il 50,34 per cento, mentre i motoveicoli (motocicli, motocarri, motocarrozzette e velocipedi con motore ausiliario) funzionanti a benzina erano al 1° gennaio 1977 n. 32.336 e al 30 giugno 1983 n. 36.800 con un incremento del 13,8 per cento.

Si deve inoltre tenere conto che le preferenze degli utenti di automezzi si sono spostate sempre più verso le medie cilindrate e il rapporto attuale tra le autovetture inferiori a 750 cc. (assegnazione 60 litri mensili) è di 1 a 5 mentre nel 1977 era di 1 a 3,5.

Per quanto sopra riferito si reputa necessario richiedere un aumento del contingente di benzina nella misura di 10.000.000 di Kg. elevando l'attuale assegnazione di 35.000.000 di Kg. a 45.000.000 di Kg.

Si prevede che se tale aumento sarà concesso nel corso dell'anno 1984, mantenendo le quote mensili all'attuale livello e considerando un incremento medio del parco auto-

mobilitativo del 5 per cento annuale tale contingente potrà durare fino al 1987. Nella auspicabile ipotesi che l'incremento medio annuale del parco si riduca col passare degli anni, il contingente richiesto potrebbe coprire il fabbisogno fino al 1988.

Alcool

Il contingente di alcool è attualmente di litri anidri 150.000 e viene assegnato:

1) alla popolazione residente ed ai turisti mediante il rilascio di buoni allegati alle tessere per i residenti e turisti che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età l'anno precedente a quello del rilascio;

2) ai produttori di uva per la distillazione di vinacce in piccoli alambicchi per uso familiare che abbiano fatto al sindaco del comune di residenza la regolare denuncia della produzione annuale;

3) alle ditte produttrici di liquori;

4) alle ditte importatrici e/o produttrici di profumi.

Negli anni 1977 e 1982 sono stati distribuiti alla popolazione residente avente diritto, rispettivamente buoni per litri anidri 61.474 e litri anidri 62.269 ed ai turisti villeggianti aventi diritto rispettivamente buoni per litri anidri 20.195 e litri anidri 23.539. Alla popolazione residente viene assegnato un buono annuale di litri anidri 0,750; ai turisti viene assegnato un buono quindicinale di litri anidri 0,250 per non più di due quindicine.

Ai distillatori in piccoli alambicchi per uso familiare sono stati assegnati nel 1977 e nel 1982 rispettivamente litri anidri 30.836 e litri anidri 26.121.

Ai fabbricanti locali di liquori sono stati assegnati nel 1977 e nel 1982 rispettivamente litri anidri 30.228 e litri anidri 41.907.

Ai fabbricanti e importatori di profumi sono stati assegnati nel 1977 e nel 1982 rispettivamente litri anidri 3.352 e litri anidri 3.309.

Si nota che nonostante il decremento della popolazione residente dal 1° gennaio 1977 al 30 giugno 1982 (da 114.197 a 113.461 abitanti), l'aumento della quantità dei buoni distribuiti è dovuto al progressivo invecchiamento medio della popolazione. Infatti, come detto, il buono alcool viene assegnato alle persone che hanno compiuto il ventunesimo anno di età.

L'aumento dell'alcool destinato alla fabbricazione è dovuto al maggior numero di ditte fabbricanti liquori esercenti questa attività in Valle.

La diminuzione delle assegnazioni destinate ai distillatori produttori di uva deve essere riferita, oltre che alla minor disponibilità di contingente, anche al fatto che nell'anno 1981, per esercitare un maggior controllo sulla distillazione delle vinacce, si è stabilito, in accordo con l'Associazione dei viticoltori, di pretendere il riferimento, nella richiesta, alle denunce dell'uva prodotta fatte al sindaco del comune di residenza, al fine di evitare che si includessero nelle richieste di distillazione vinacce provenienti da fuori Valle.

Tenendo conto che la distribuzione di buoni ai residenti ed ai turisti tende ad aumentare e che di conseguenza la disponibilità di contingente per i distillatori privati tende a diminuire mentre la produzione di uva in Valle è in continuo aumento sia per le migliori tecniche di produzione che per il rifacimento costante di vecchi impianti non più produttivi, si crede opportuno richiedere un aumento del contingente di alcool di 50.000 litri anidri portandoli da 150.000 litri anidri a 200.000 litri anidri.

Birra

Il contingente di birra assegnato alla Valle d'Aosta è attualmente di litri 1.500.000.

Dalle statistiche ufficiali risulta che in Italia il consumo di birra *pro capite* annuo è passato dall'anno 1979 all'anno 1982 da 18 a 20,5 litri. Gli abitanti residenti in Valle al 30 giugno 1983 sono, come sopra detto, 113.461 per cui il consumo medio di birra in Valle, esclusi i consumi dei turisti, è di litri anidri 2.269.220.

Si chiede di aumentare il contingente di 500 mila litri portandolo a due milioni di litri per anno; come si nota la richiesta è inferiore ai consumi medi e pertanto più che giustificata.

Per quanto concerne poi sia la richiesta di aumento del contingente di alcool che del contingente di birra, queste sono anche ampiamente giustificate dal notevole incremento, verificatosi dal 1977 ad oggi, delle presenze dei turisti in Valle d'Aosta. Infatti, nel 1977 si ebbero in Valle complessivamente 4.643.000 presenze, di cui 512.000 straniere, mentre nell'anno 1982 le presenze furono 6.027.599, di cui 598.744 straniere, con un aumento rispettivo del 30,05 per cento e del 16,94 per cento. Superflua è la considerazione che il turismo è una « voce » cospicua per la Valle e molto importante, per quanto attiene ai turisti stranieri, per l'economia nazionale in seguito all'afflusso in Italia di valuta pregiata.

G.P.L.

Si ritiene opportuno modificare la formulazione di questo punto della legge in funzione della necessità di estendere il consumo del G.P.L. non solo all'uso domestico, ma anche all'uso agricolo per la trasformazione del latte ed all'uso artigianale, tanto più che tale prodotto destinato all'uso industriale è sgravato quasi totalmente dell'imposta (da 20 lire a 2 lire per litro).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525, dall'articolo 1 della legge 19 aprile 1967, n. 305, dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1057, e dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 44, è sostituito dal seguente:

« In attesa che sia attuato il regime di zona franca previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonchè dai prelievi stabiliti dai competenti organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al titolo II del trattato firmato a Roma il 30 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203:

Zucchero	q.li	45.000
Caffè crudo	»	6.500
Surrogati di caffè	»	500
Cacao in grani	»	1.000
Thè	»	100
Semi di soia	»	8.500
Semi di arachidi	»	1.500
Spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche, compresi gli spiriti ottenuti nel		

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

territorio della Valle d'Aosta dalla distilla- zione per usi familiari in piccoli alambicchi . ha.	2.000
Alcol denaturato . . . »	500
Birra hl.	20.000
Benzina q.li	450.000
Gasolio per autotrazione »	100.000
Gasolio per riscalda- mento »	1.000.000
Olio combustibile fluido »	350.000
Gas di petrolio lique- fatti (G.P.L.) per la combustione o desti- nati ad opifici per confezionamento in bombole »	70.000
Petrolio »	12.000
Olio lubrificante . . »	8.000
Libri di testo scolastici in altre lingue o lin- gue miste approva- ti dall'Amministrazione regionale lire	15.000.000
Attrezzature per l'agri- cultura »	120.000.000
Attrezzature per l'indu- stria, artigianato, tu- rismo, commercio, sa- nitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe . . »	1.500.000.000

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa

del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia dal 1° gennaio 1983.